

Prot. n. L56/RNS  
Bologna, 16 giugno 2023

**Oggetto:**

*Alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana: alcuni chiarimenti da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro.*

*Sommario*

*Con una apposita Nota, l'Ispettorato nazionale del lavoro commenta le conseguenze inerenti l'introduzione dell'art. 4 nel recente Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.*

Fra gli altri aspetti regolamentati dal Decreto-legge n. 61/2023 è da evidenziare l'art. 4 - *Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi*. In particolare, il comma 1 afferma quanto segue:

*1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023.*

In riferimento a tale normativa, si segnala l'intervento dell'Ispettorato nazionale del lavoro con la **Nota 12 giugno 2023, n. 1006 (allegato 1)**; con tale atto, l'Ente specifica quanto segue:

a) la disposizione indicata ha portata generale e si applica a tutti i procedimenti amministrativi latamente intesi; in particolare, fra i principali procedimenti di interesse dell'Ispettorato, i cui **termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023**, si richiamano:

- I. i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla Legge n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 14 <sup>(1)</sup> e al termine di prescrizione ex art. 28 <sup>(2)</sup>;
- II. i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto ex art. 201 <sup>(3)</sup> del D. l.vo n. 285/1992) diversi dai verbali notificati ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 689/1981;
- III. il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l'istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 <sup>(4)</sup> e 26 <sup>(5)</sup> della Legge n. 689/1981;
- IV. i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12 <sup>(6)</sup>, 14 <sup>(7)</sup>, 16 <sup>(8)</sup> e 17 <sup>(9)</sup> del D. l.vo n. 124/2004, art. 14 <sup>(10)</sup> del D. l.vo n. 81/2008, art. 16 <sup>(11)</sup> del D.P.R. n. 1124/1965;
- V. il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati; si precisa che, per espressa previsione dell'art. 4, co. 3 – secondo cui *“nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di*

<sup>1</sup> Art. 14 - Contestazione e notificazione

<sup>2</sup> Art. 28 - Prescrizione

<sup>3</sup> Art. 201 - Notificazione delle violazioni

<sup>4</sup> Art. 18 - Ordinanza – Ingunzione

<sup>5</sup> Art. 26 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

<sup>6</sup> Art. 12 - Diffida accertativa per crediti patrimoniali

<sup>7</sup> Art. 14 - Disposizioni del personale ispettivo

<sup>8</sup> Art. 16 - Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato

<sup>9</sup> Art. 17 - Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro

<sup>10</sup> Art. 14 - Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

<sup>11</sup> Art. 16 – Diffida



formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento" – lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell'Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento);

- VI. termine per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 15 <sup>(12)</sup> del D. l.vo n. 124/2004 e all'art. 20 <sup>(13)</sup> del D. l.vo n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere "formale";
- VII. termine di avvio dell'inchiesta infortuni di cui all'art. 56 <sup>(14)</sup> del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l'infortunio sia mortale;
- VIII. termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all'art. 16 <sup>(15)</sup> della Legge n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida.

b) infine, la Nota evidenzia come all'interno dell'articolato normativo, **particolare attenzione meritano inoltre i procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo**, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all'attivazione della procedura conciliativa (art. 7 <sup>(16)</sup>, Legge n. 604/1966); **il termine perentorio di 7 giorni previsto al comma 3 del predetto articolo per la convocazione delle parti è anch'esso sospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto p.v.**

\*\*\*\*\*

Cordiali saluti.

*a cura*  
*Ufficio Legislazione del lavoro*

**Allegati:**

- 1) I.N.L. – Nota 12 giugno 2023, n. 1006

<sup>12</sup> Art. 15 - Prescrizione obbligatoria

<sup>13</sup> Art. 20 - Prescrizione

<sup>14</sup> Art. 56 - Comunicazione dell'autorità di Pubblica Sicurezza. Inchiesta della Direzione provinciale del lavoro.

<sup>15</sup> Art. 16 - Pagamento in misura ridotta

<sup>16</sup> Art. 7 - Tentativo di conciliazione obbligatorio.